

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 2-3 - 2010

LA RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE IN ARGENTINA

Silvina Chiara,
Verónica Tufro

LA RESPONSABILITÀ PER DANNO AMBIENTALE IN ARGENTINA

Maria Silvina Chiara

Università di Buenos Aires

Dirección de Información Parlamentaria

Congreso Nacional, Argentina

Verónica Tufro

Università di Buenos Aires

Sommario

1. Introduzione
2. La Costituzione Nazionale ed il diritto ad un ambiente sano
3. Il danno ambientale nella legge generale Ambientale 25.675
4. La responsabilità per danno ambientale 5. Conclusione

L'obiettivo del saggio è analizzare la legislazione argentina sul danno ambientale ed i cambiamenti intervenuti nella disciplina civilistica per effetto della disciplina degli effetti collettivi dei danni ambientali ed il relativo regime di responsabilità.

Si intende esaminare l'art.41 della Costituzione Argentina che, a far data dalla sua più recente modifica nel 1994, espressamente riconosce il diritto ad un ambiente equilibrato e salutare, adatto allo sviluppo umano, così come l'obbligo/dovere di riparare il danno causato all'ambiente. Da questo punto di vista, la Legge 25,675, la c.d. "Legge Generale sull'Ambiente" introduce la nozione di effetti collettivi dei danni ambientali e stabilisce che chiunque abbia causato il danno debba ripristinare lo stato pre-esistente. E' essenziale considerare i precedenti di questa legge e le modifiche che essa ha introdotto nell'ordinamento argentino, congiuntamente ad altri provvedimenti legislativi (L. n. 24,051; L. n. 25,612) che hanno influenzato il sistema della responsabilità civile per danno ambientale.

In questo quadro, il lavoro intende approfondire la natura della responsabilità per gli effetti collettivi dei danni all'ambiente, che è configurata come "strict liability", considerandone i vantaggi che essa importa nell'intento di offrire un'idea generale e completa del quadro giuridico in Argentina, offrendo spunti di ordine comparativo.

The purpose of this paper is to analyze Argentine legislation on environmental matters and the changes introduced to Argentine civil law due to the incorporation of the concept of collective effect of environmental offenses and the strict liability attributed to it.

We intend to examine Art.41 of the Argentine Constitution which, since its last amendment in 1994, expressly protects the right to a healthy and balanced

environment, suitable for human development; as well as the obligation/duty to repair damage caused to the environment in accordance with the law. In this regard, Law 25,675, "General Law on the Environment" introduces the concept of collective effect of environmental offenses and states that anyone damaging the environment shall incur strict liability and as such shall repair the damage caused so as to restore the status existing prior to it. We consider it important to explore the antecedents of this Law and the amendments that it made to national law. We also intend to analyze other laws (Law 24,051 on "Hazardous Waste" and Law 25,612 on "Industrial Waste Comprehensive Handling and Service Activities") which have altered the civil liability system for damage to the environment.

We also wish to analyze the type of liability created by the collective effect of environmental offenses, that is, strict liability, without disregarding liability based on breach of duty, which is traditional in Argentine civil law. We seek to highlight the advantages of strict liability to repair damage caused to the environment.

This paper intends to give an overall, complete view of the situation regarding environmental offenses in Argentina, and to consider which contributions comparative law can make in this area.

1. Introduzione

La Costituzione sancisce la sua qualità di supremazia nell'art.31, statuendo che: «*Questa Costituzione, le leggi della Nazione in virtù della quale vengono promulgate dal Congresso, e trattati stipulati con le potenze straniere, sono la legge suprema della Nazione; e le autorità di ogni provincia sono tenute a conformarsi ad essa, nonostante qualsiasi disposizione contraria che contengano le leggi o le costituzioni provinciali (...)*» (1).

Ampliando la copertura gerarchica, dalla riforma costituzionale del 1994, i trattati costituzionali elencati all'art.75, comma 22, sono dotati di rango costituzionale.

Per questo motivo la definizione dell'ordinamento si fonda sul presupposto che vi è un Diritto Fondamentale, situato all'apice di una piramide immaginaria, che è il principio dell'intero ordinamento e le relative note sono superiori al resto delle leggi (2).

A questo proposito, l'art.41, ubicato in un nuovo capitolo nella parte dogmatica, dal titolo “Nuovi Diritti e garanzie fondamentali”, si occupa di questa problematica. Il primo paragrafo di questa nuova disposizione consacra il diritto umano all'ambiente, in cui viene definito come «*sano, equilibrato e adatto allo sviluppo umano*». Stabilisce, inoltre, un obiettivo nel tempo – la soddisfazione «*delle esigenze (...) delle generazioni future*», che prevede espressamente l'integrazione del principio dello sviluppo sostenibile.

2. La Costituzione Nazionale ed il diritto ad un ambiente sano

La Costituzione, dopo la riforma del 1994, afferma esplicitamente il diritto ad un ambiente sano nell'art.41 ed istituisce l'azione di riparazione nell'art. 43 per la sua tutela.

L'art. stabilisce: «*Tutti gli abitanti godono del diritto ad un ambiente sano, equilibrato, adatto sia allo sviluppo umano sia a quelle delle attività produttive in modo da soddisfare i bisogni immediati senza compromettere quelli delle generazioni future; ed hanno il dovere di preservarlo. Il danno ambientale genererà*

(1) MIDÓN, *Manuale di Diritto Costituzionale Argentino*, 109, 110, Ed. Plus Ultra, 1997.

(2) Idem.

in maniera prioritaria l'obbligazione di riparazione, come richiesto dalla legge. Le autorità provvederanno alla tutela di questo diritto, all'uso razionale delle risorse naturali, alla protezione del patrimonio naturale, culturale e della biodiversità e l'informazione ed educazione ambientale. E' compito della Nazione dettare le norme contenenti i presupposti minimi di tutela, e spetta alle province quelle necessarie per integrarle, senza che quest'ultime alterino le giurisdizioni locali. È vietato l'ingresso nel territorio di potenziali rifiuti pericolosi nell'immediato o nel prossimo futuro, e di quelli radioattivi».

La riforma del 1994 include nella Costituzione Nazionale il diritto di tutti i cittadini ad un ambiente sano, equilibrato ed adatto allo sviluppo umano seguendo ciò che era già stato posto in essere da altre costituzioni straniere, cosa che lo converte da diritto implicito a diritto espressamente sancito (Arte, NC. 33 e 41).

«L'introduzione del concetto di "sviluppo umano" nel testo della Costituzione Nazionale pone un chiaro riferimento del costituente ai parametri che devono essere presi in considerazione nelle decisioni governative in merito, quando la posta in gioco sono le condizioni per la vita umana, in relazione alla dignità, la qualità e l'uguaglianza. Tutto ciò esige una nuova nozione di equità in termini intergenerazionali ed un garantismo che deve essere fornito attraverso i più moderni strumenti dati dall'evoluzione del costituzionalismo dal punto di vista sociale, ed il pieno riconoscimento dei diritti di incidenza collettiva» (3).

Seguendo Gabriela Garcia Minella, possiamo affermare che il diritto ad un ambiente sano assume la struttura di diritto-dovere, che consente che ogni abitante sia legittimato a custodire questa prerogativa a tutela della legalità costituzionale. Questo dovere diventa, quindi, una carica pubblica, che a sua volta consente a tutti i cittadini di rendere effettiva la tutela con ogni mezzo giuridico e materiale si rendano necessari.

In conseguenza di ciò, ogni abitante è legittimato a compiere azioni a tutela dell'ambiente proprio ed altrui ed avrà diritto ad

(3) SABSAY, *I diritti collettivi e gli interessi diffusi. L'ambiente*. Capitolo VII in ALBANESE, DALLA VIA, GARGARELLA Y HERNANDEZ, *Diritto Costituzionale*, Ed Università, Buenos Aires, 2004.

ottenere dalla comunità il risarcimento per il danno subito e le spese sostenute nello svolgimento del suo dovere.

L'articolo della Costituzione, in primo luogo, impone l'obbligo di riparare come stabilito dalla legge. Come osservato dal dottor Sabsay, si utilizza il verbo “*recomponer*”, termine che non ha precedenti nella legislazione argentina e che richiede uno sforzo interpretativo dei giudici per determinare la reale portata.

La Nazione dovrà dettare norme basiche per la protezione dell'ambiente, ogni provincia a sua volta sarà costretta ad integrare tali norme. In questa materia si possono estrarre alcune regole di interpretazione che consentono, praticamente, l'attribuzione delle competenze. La prima regola afferma che la competenza in materia ambientale è locale. Ma in secondo luogo dobbiamo considerare che quando la natura del problema supera l'ambito locale - sia una provincia o un comune - concorra anche la competenza di livello superiore, nazionale o provinciale, a seconda del caso. In terzo luogo, anche se la questione ambientale in oggetto non supera il livello locale, deve essere garantita una protezione ambientale di base secondo le norme stabilite nel terzo comma dell'art.della Costituzione. Resta inteso, dunque, come “presupposti minimi di tutela” per le linee guida di base, che la competenza rimanente è a carico delle provincie.

L'art.43 della Costituzione Nazionale abilita alla rapida e pronta azione di protezione, nelle condizioni previste, a condizione che non esista altro rimedio giuridico più idoneo contro qualsiasi atto o omissione di enti pubblici o privati, che in un momento contingente o imminente, danneggi, limiti, alteri o minacci, con arbitrarietà o illegalità manifesta, i diritti e le garanzie riconosciute dalla Costituzione, un trattato o una legge (4).

Secondo l'art.43: *Si potrà invocare questa azione contro ogni forma di discriminazione ed in materia di diritti che proteggono l'ambiente, la giurisdizione, gli utenti ed i consumatori, nonché i diritti collettivi in generale, la parte lesa, il difensore civico e le*

(4) L'art.43 prevede: «*Chiunque può proporre pronta e rapida azione di protezione, a condizione che nessun altro rimedio legale, nei confronti di qualsiasi atto o omissione di enti pubblici o privati, che nell'immediato o nell'imminente, danneggi, modifichi o minacci con arbitrarietà e illegalità, i diritti e le garanzie riconosciute dalla Costituzione, un trattato o una legge. Nel caso, il giudice può dichiarare l'incostituzionalità della norma nella quale è fondato l'atto o l'omissione lesiva*».

associazioni che promuovono tali fini, costituite secondo legge, la quale determina i requisiti e le forme di organizzazione.

Chiunque può invocare questa azione per prendere conoscenza di dati relativi all'esperimento della stessa ed al suo scopo, che figurano in registri o banche dati pubbliche, o private destinate a fornire informazioni, ed in caso di falsità o di discriminazioni, per chiedere la soppressione, la rettifica, l'aggiornamento o la riservatezza degli stessi. Non potranno essere pregiudicate la riservatezza delle fonti d'informazione giornalistica.

Quando il diritto danneggiato, limitato, alterato, o minacciato fosse la libertà fisica, o in caso di peggioramento illegittimo nella forma o in condizioni di detenzione o sparizione forzata di persone, l'azione di habeas corpus può essere presentata dalla parte lesa o da chiunque per suo conto e il giudice dovrà pronunciarsi immediatamente, anche in vigenza dello stato di assedio».

Dopo la riforma costituzionale del 1994, l'azione di protezione ha trovato un nuovo profilo istituzionale che porta ad una significativa espansione della figura, il quale oggi comprende due tipi distinti: un tipo individuale ed un altro di gruppo. La seconda forma è di per sé uno degli aspetti più innovativi del lavoro di riforma costituzionale; ha riconosciuto la più ampia legittimazione ad agire «(...) *alla parte lesa, al difensore civico e le associazioni che promuovono tali fini, costituite secondo la legge (...)*» a procedere con l'azione di riparazione ai sensi della difesa dei diritti collettivi, tra cui vi è il diritto ad un ambiente sano. Le caratteristiche dei diritti la cui tutela è perseguita con questa azione, così come le conseguenze derivanti in materia di legittimazione ed accesso alla giustizia, portano alla modifica delle concezioni tradizionali in materia.

Alcuni dei tanti esempi di ricezione del presente mandato costituzionale nella prassi giuridica che possono essere menzionati sono: "Shroder, Juan, C / Governo Nazionale, Ministero delle Risorse Naturali", in cui l'attore ha invocato il suo status di cittadino della provincia di Buenos Aires per avviare l'azione di protezione (*amparo*), con l'obiettivo di decretare l'annullamento del concorso pubblico per la selezione di progetti di investimento, installazione e funzionamento di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi.

In "Moro, Carlos Alberto e altri C / Comune di Paraná" i vicini di casa che sono stati danneggiati per una risoluzione che ha ordinato la costruzione di un ostello sportivo in una zona urbana

destinata ad uso residenziale, hanno presentato un'azione di protezione/ingiunzione (*amparo*) contro il Comune per far cessare tali opere.

Nella sentenza “Yraola C/Com. Coop. Banda di musica C / Comune di Navarro”, promosso dal ricorrente con l'intenzione di porre fine al fastidioso rumore proveniente dalla struttura di proprietà della convenuta, sostenendo che viola il loro diritto a vivere in un ambiente sano ed equilibrato.

Dall'altra parte, in “Dalbon C/Governo della Città di Buenos Aires”, l'attore cerca di far dichiarare incostituzionale la norma che ha permesso la collocazione di cartelloni pubblicitari che sono di notevoli dimensioni e intende siano la causa dell'incremento degli incidenti stradali nel Viale Lugones, considerando ciò un atto lesivo del diritto ad un ambiente sano e la sicurezza pubblica.

La sentenza “Vaggione, Rafael C/Superiore Governo della Provincia di Cordoba” è stata pubblicata il 12 Agosto del 1994, dodici giorni prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione recentemente riformata. Ma erano già previsti gli attuali criteri di interpretazione dell'art.43 della Costituzione. In questo caso si è detto che il diritto di preservare il patrimonio culturale ed i beni che la compongono, è un diritto soggettivo di carattere diffuso, dal momento che appartiene a tutti gli abitanti della provincia di Cordoba, il diritto di chiedere la sua protezione.

In tutti i casi di cui sopra si fa menzione (compreso quest'ultimo, prima della riforma costituzionale) si è accettato la legittimazione ad agire dei ricorrenti come aventi un diritto soggettivo riconosciuto dalla Costituzione.

3. Il danno ambientale nella legge generale Ambientale 25.675

Dopo oltre otto anni dalla riforma costituzionale, il Congresso approvò la legge generale in materia di ambiente (5), sotto il mandato del terzo comma dell'art.della Costituzione, inauguran-

(5) L. n. 25.675 promulgata nel novembre del 2002 (B.O. 28/11/2002).

do una nuova era nel trattamento di questo problema, finalizzata all'introduzione nel nostro Paese della "sostenibilità" del suo modello di sviluppo. La Nuova Legge Generale in materia di Ambiente, nel testo, riunisce aspetti fondamentali della politica ambientale nazionale.

L'art. stabilisce le norme che disciplinano i fatti o gli atti giuridici, leciti o illeciti, che con azioni o omissioni, provochino danni ambientali di interesse collettivo. Definisce il danno ambientale come qualsiasi alterazione significativa che modifichi negativamente l'ambiente, le sue risorse, l'equilibrio dell'ecosistema o i beni o i valori collettivi. Il danno ambientale che la legge n. 25.675 regola è solamente quello d'interesse collettivo. Di conseguenza, modifica il regime di responsabilità del Codice Civile esclusivamente in materia di danno ambientale di interesse collettivo.

Si riferisce alle conseguenze civili del danno ambientale, ma le prende in esame non solo come norme civili, ma anche amministrative (art.28: *Colui il quale provoca un danno ambientale sarà oggettivamente responsabile per il suo ripristino allo stato precedente la sua produzione. Nel caso non fosse tecnicamente possibile, l'indennizzo sostitutivo fissato dai giudici ordinari competenti, sarà depositato nel Fondo di Compensazione Ambientale appositamente stabilito da questa legge, il quale verrà amministrato dalle autorità di esecuzione, fatti salvi gli altri rimedi applicabili.* L'art.34. istituisce la Cassa di compensazione ambientale) e processuali (art. 30 a 34).

La legge Generale in materia Ambientale afferma che colui che causa un danno ambientale sarà *oggettivamente* responsabile per il suo ripristino allo stato precedente la sua produzione (art. 28). L'uso della parola "oggettivamente" suggerisce che non solo ci si riferisca all'esecuzione di un atto che per colpa o per negligenza provochi un danno ad un altro (art.1109 c.c.) ma anche a qualsiasi danno causato da coloro che agiscono in rapporto di dipendenza, o delle cose che si utilizzano o che sono in sua custodia (art. 1113 c.c.).

L'art.28 recita: *«Chi provoca un danno ambientale sarà oggettivamente responsabile per il suo ripristino allo stato precedente la sua produzione. Nel caso non fosse tecnicamente possibile, l'indennizzo sostitutivo fissato dai giudici ordinari competenti, sarà depositati nel Fondo di Compensazione Ambientale appositamente stabilito da questa legge, il quale verrà ammini-*

strato dalle autorità di esecuzione, fatti salvi gli altri rimedi In relazione alla riparazione del danno di interesse collettivo, l'art.28 disciplina l'obbligo preminente di ricostituire lo status quo, stabilito dall'art.della Costituzione, che impone che colui il quale causa il danno ripristini lo stato precedente all'alterazione, soluzione già annoverata nel codice civile (art. 1083) (6).

E' essenziale comprendere che il risarcimento dei danni causati è destinato a ricompensare la comunità con attività e opere a favore dell'ambiente, non specificamente compensare i danni che ha subito personalmente. Per quest' ultimo, la vittima deve depositare una causa civile per danni volta ad ottenere un risarcimento a titolo personale per il danno subito.

4. La responsabilità per danno ambientale

Secondo il Dott. Pigretti, le regole tradizionali della responsabilità contenute nella legislazione civile non offrono sufficiente protezione per coloro che risultano essere vittime di danni ambientali.

Il codice civile, nel testo originario e nella legge di riforma (art. 2.618 c.c.) (7) stabilisce il principio della normale tolleranza, solo per ragioni di vicinato, in ragione del quale il disagio provocato da fumo, calore, odori, luce, vibrazioni o danni simili, può dar titolo al risarcimento del danno o la rimozione di queste molestie.

Tuttavia, Stiglitz sostiene che l'art. 2.618 c.c. sia insufficiente in caso di danni alle persone a causa dell'ambiente, il quale è carente di altre disposizioni di legge riguardanti la riparazione dei danni ambientali al di fuori dei limiti territoriali del vicinato; la

(6) Art.1083: *«Il risarcimento del danno consisterà nel riportare la cosa al suo stato anteriore, eccetto in caso fosse impossibile, nel qual caso l'indennizzo sarà fissato in termini economici. Il danneggiato potrà in entrambi i casi, optare sempre per l'indennizzo economico».*

(7) Art. 2618: *«I disagi occasionati da fumo, calore, odori, luci, rumori, vibrazioni o danni affini per l'esercizio di attività in immobili vicini, non devono eccedere la normale tollerabilità, tenendo conto delle condizioni del luogo anche in caso di autorizzazione amministrativa per la posta in essere delle stesse. Secondo le circostanze del caso, i giudici possono prevedere un risarcimento per danno o la cessazione di tali disturbi. Applicando tale disposizione, il giudice deve tener conto le esigenze produttive ed il rispetto dovuto all'uso regolare della proprietà; allo stesso modo terrà conto della priorità dell'uso. Il giudizio sarà espletato in maniera sommaria».*

protezione dei soggetti non inclusi all'interno della stessa è delegata alle norme generali in materia di responsabilità civile.

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo tipo di danno risulta applicabile, quindi, l'art. 1113 (8) c.c., che prevede la responsabilità oggettiva per la pericolosità o vizio della cosa, nella quale non si fa risalire la responsabilità del proprietario o del custode all'esistenza di quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dall'art.1.109 (9) del codice civile che consacra il fattore di attribuzione soggettivo, vale a dire: la colpa o il dolo.

Dalla modifica dell'art.1113 c.c., mediante la l. n. 17.711, operano contemporaneamente in Argentina due principi generali di responsabilità: per colpa (responsabilità soggettiva) e per il pericolo o vizio della cosa (responsabilità oggettiva). La dottrina nazionale ha criticato tale principio, lasciando intendere che non si può accettare che ogni volta una cosa è causa materiale di un danno, il custode ne risponda, indipendentemente da qualsivoglia colpa (10). Inoltre potrà anche risponderne il proprietario che non sia custode della cosa stessa.

Il Dott. Pigretti sostiene che al di là della determinazione dell'ambito della responsabilità, che potrà o non potrà essere coperta dalla normativa vigente, la responsabilità per i danni ambientali rimane ancora un'area di elevata incertezza del diritto.

(8) Art.1113: *«L'obbligazione di colui che ha causato un danno si estende agli eventuali danni che possono essere causati da coloro sono in un rapporto di dipendenza con il soggetto principale, o dalle cose che utilizza, o che sono a lui affidate. (Comma aggiunto dalla legge 17.711). In caso di danni procurati dalle cose, il proprietario o il custode, per esimersi da ogni responsabilità, dovrà dimostrare che da parte sua non c'è stata colpa; ma se il danno fosse statao causato da pericolosità o vizio della cosa, si avrà la totale o parziale esenzione da responsabilità solo nel caso si provi la colpa della vittima o di un terzo per il quale no si è tenuti a rispondere. Nel caso in cui la cosa fosse stata usata contro la volontà espressa o presunta del proprietario o del custode, no vi è responsabilità».*

(9) Art.1109: *«Colui che in occasione di un fatto,per colpa o negligenza provoca un danno ad altri, e' obbligato alla riparazione del danno. Tale obbligazione e' disciplinata dalle stesse disposizioni relative ai crimini contro i diritti civili. (Comma aggiunto dalla legge 17.711). Quando, per effetto della solidarieta' intercorsa per il fatto di uno dei coautori, si indennizzi una quota maggiore a quella che dovrebbe essere corrisposta, si potra' esercitare l'azione di reintegro».*

(10) LLAMBIAS, J.J., E ALTRI , *Compendio di Diritto Civile*, Abeledo Perrot, N. 1285, 1971, Buenos Aires.

Un prova di ciò si evince dalla considerazione di una serie di disposizioni di legge complementari alla normativa di base in materia civile, che stanno ampliando la responsabilità per danno ambientale, in maniera ancora parziale, ma non meno efficace.

Per quanto riguarda la responsabilità per danno ambientale, la legge Generale in materia Ambientale prevede all'art.29 che *«L'esclusione di responsabilità si verificherà solo dichiarando che nonostante si siano adottate tutte le misure per evitarli e senza negligenza da parte del responsabile, i danni si sono verificati per il solo fatto della vittima o di un terzo per i quali non si deve rispondere. La responsabilità civile o penale per il danno ambientale è indipendente da quella amministrativa»*.

L'art. 1113 c.c. esonera da responsabilità per i danni causati con le cose il proprietario o custode il quale provi che:

- a. Da parte sua non c'è stata colpa;
- b. La colpa era ascrivibile alla vittima o ad un terzo per il quale non si deve rispondere se il danno è causato da qualsiasi pericolo o difetto della cosa;
- c. La cosa sarebbe stata usata contro la volontà espressa o presunta del proprietario o del custode.

In caso di danno ambientale di interesse collettivo, l'art. 29 della l. n. 25.675 esonera da responsabilità chi dimostri che:

- a. Sono state adottate tutte le misure idonee ad evitarlo;
- b. Da parte sua non c'è stata negligenza;
- c. La colpa era esclusivamente ascrivibile alla vittima o ad un terzo per il quale non si deve rispondere.

Pertanto, l'art.29 non identifica il soggetto che esime da Questo non si riferisce al proprietario o custode della cosa che causa il danno, come nel caso analogo fa l'art. 1113 c.c., ma genericamente all'«*esenzione di responsabilità*», ma la responsabilità di cui tratta la legge all'art.28 è quella in riferimento al “danno ambientale”, che fa sì che si diventi oggettivamente responsabili.

La Legge Generale in materia Ambientale segue i principi già enunciati negli artt. dal 45 a 48 della l. n. 24.051 (11) sui rifiuti pericolosi e degli artt. da 40 a 43 della l. n. 25.612 (12), della gestione integrale dei rifiuti industriali. Entrambe le leggi modifi-

(11) Emanata nel dicembre del 1991 e promulgata nel gennaio del 1992, regolamentata dal decreto 831/1993.

(12) Emanata il 3 luglio del 2002, promulgata il 25 luglio del 2002 e emendata parzialmente dal decreto 1343/2002.

cano inoltre il regime di responsabilità sancito nel codice civile, ma solamente relativamente ad alcuni rifiuti. La Legge Generale in materia di Diritto Ambientale n. 25.675 regola i danni ambientali di interesse collettivo.

La l. n.24.051 sui rifiuti pericolosi è stata definita come una legge di diritto misto, dal momento che contiene nelle sue disposizioni articoli sulla responsabilità civile e penale, nonché disposizioni di carattere amministrativo, applicabili in materia di giurisdizione nazionale e soggette al recepimento delle province per la loro attuazione all'interno del territorio provinciale (13). Questa legge è stata emanata prima della riforma costituzionale 1994 e pertanto al suo interno non comprende i "presupposti minimi" per la protezione dell'ambiente.

Nel capitolo 7 della legge sui rifiuti pericolosi, si stabilisce la responsabilità del proprietario o custode di rifiuti pericolosi dalla "culla alla tomba", vale a dire dal momento che sono generati fino a quando vengono smaltiti, incluso il periodo di totale smaltimento degli stessi. Si presume, salvo prova contraria, che tutti i rifiuti pericolosi contengano in sé un fattore di rischio secondo termini del secondo comma dell'art. 1113 c.c., modificato poi dalla l. n. 17.711 (Art. 45). Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non è opponibile nei confronti di terzi il trasferimento o l'abbandono volontario del dominio di rifiuti pericolosi (art. 46). Il proprietario o il custode di un rifiuto pericoloso non è esente da responsabile neanche dimostrando la colpevolezza di un terzo per il quale non è tenuto a rispondere, la cui azione sarebbe potuta essere evitata con l'uso della normale diligenza e nelle circostanze del caso di specie (art.47). La responsabilità di colui che ha causato il danno da rifiuti pericolosi non si elimina attraverso la trasformazione, specificazione, sviluppo, evoluzione o il trattamento degli stessi, ad eccezione di quei danni causati dal maggior pericolo che un determinato rifiuto acquisita a seguito di un trattamento difettoso nello stabilimento di trattamento o smaltimento (art. 48).

Dal suo conto, la l. n. 25.612 sulla "Gestione Integrale dei rifiuti industriali e delle Attività di Servizio" stabilisce il regime giuridico applicabile ai rifiuti industriali. Come la legge sui rifiuti

(13) "Wentzel, Jochen E. y otro." C. Fed. San Martín, 16/10/1992, JA, 1993-I, 247.

pericolosi, è una legge mista. Fissa i presupposti minimi in questa materia e contiene un capitolo dedicato alla responsabilità civile.

Stabilisce, come la legge di cui sopra, che si presume, fino a prova contraria, che tutti i rifiuti industriali siano caratterizzati intrinsecamente da pericolosità secondo i termini del secondo comma dell'art.1113 c.c., modificato dalla l. n.17.711 (art. 40). Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, non è opponibile nei confronti dei terzi il trasferimento della proprietà o l'abbandono volontario di rifiuti industriali e delle attività di servizi (art. 41). Il proprietario o il custode di un rifiuto non è esonerato da responsabilità dimostrando la colpevolezza di un terzo per il quale non deve rispondere, la cui azione potrebbe essere evitata con l'uso della diligenza nelle circostanze del caso di specie (art. 42). La responsabilità di colui che occasiona i danni da rifiuti pericolosi non si elimina per effetto della trasformazione, specificazione, sviluppo, evoluzione e trattamento di questi, ad eccezione dei seguenti casi:

a) danni causati dalla maggior pericolosità che un rifiuto particolare acquisisce a causa di uno smaltimento difettoso o inadeguato, eseguito in ogni fase della gestione integrale dei rifiuti industriali e delle attività di servizio;

b) i rifiuti sono utilizzati come input per un altro processo di produzione a norma della legislazione (art. 43).

Un'altra legge di Presupposti Minimi, che comprende anche articoli relativi alla responsabilità civile, è la l. n.25.670 sulla gestione e lo smaltimento dei PCBs. Afferma che si presume, salvo prova contraria, che il PCBs, i PCBs usato e tutti apparecchi contenenti PCBs, siano per loro natura pericolosi secondo termini del secondo comma dell' art. 1113 c.c., modificato dalla l. n.17.711 (art. 19). Inoltre, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno causato da PCB e PCB usato, è equivalente a quello provocato da rifiuti pericolosi (art. 20), quindi si applica la l. n. 24.051 sui rifiuti pericolosi precedentemente analizzata.

5. Conclusione

Le azioni da intraprendere secondo il codice civile e che si adattano al danno ambientale, sulla base di diverse interpretazioni di massima che si estrapolano dagli articoli, dimostrano la ne-

cessità di introdurre norme specifiche per la tutela dell'ambiente. Ciò garantirebbe l'ampliamento delle azioni esistenti e darebbe ai cittadini gli strumenti per proteggere l'ambiente di cui sono partecipi e la loro qualità della vita, come sancito dall'art.41 della Costituzione Nazionale.

Inoltre, dobbiamo tener presente che dopo la riforma del 1994, viene introdotta nell'art.43 della Costituzione l'azione immediata e rapida di riparazione, come strumento per la tutela dell'ambiente. Aggiungendo questo ad una interpretazione estensiva di coloro i quali risultano essere i legittimati attivi e passivi all'esperimento di tale azione, è stato possibile un'evoluzione verso una maggiore partecipazione dei cittadini nella cura dell'ambiente.